



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 6 – Benessere animale
dgsa@postacert.sanita.it

Regioni e Province Autonome
 Assessorati Salute, Ambiente e
 Agricoltura.
 SEDI

e p.c. Ministero delle politiche agricole,
 alimentari, forestali e del turismo
 Dipartimento DIPEISR
 D.G. Foreste
aoo.dipei@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della
 Tutela del Territorio e del Mare
DGProtezione.natura@pec.minambiente.it
PNM-I@pec.minambiente.it

Comando Carabinieri per la tutela della salute
 - Roma
srm20400@peccarabinieri.it

CUFA Carabinieri
 Raggruppamento CITES
 Comando Tutela Biodiversità e Parchi
frm43926@pec.carabinieri.it

OGGETTO: gestione sanitaria e benessere delle volpi detenute in cattività – ulteriori informazioni.

Facendo seguito alla nota prot.11480 del 26/04/2019 con la quale si chiedeva alle Regioni l'eventuale presenza di volpi detenute in realtà diverse dai giardini zoologici, si comunica che da un'indagine svolta dal Ministero della Salute sul territorio italiano non risultano esserci allevamenti di volpi per la produzione di pelliccia mentre risulterebbero degli allevamenti generici ai sensi dell'*articolo 17 comma 1 e 3 della legge 157/92*, iscritti presso i Servizi regionali per le attività faunistico-venatorie, senza autorizzazione sanitaria.

Si rappresenta che la L. 157/92 prevede la possibilità di allevare la fauna selvatica solo su regolamentazione specifica e per soli quattro scopi, alimentare, di ripopolamento, ornamentale, amatoriale. La norma sopracitata prevede che le Regioni e le PPAA definiscano tipologia, modalità e finalità degli allevamenti di selvatici ma non prevede che gli animali possano essere impiegati vivi per addestrare i cani da caccia o per eseguire prove cinofile attitudinali senza che la volpe possa sottrarsi alle diverse sollecitazioni predatorie e minacce dei cani.

Escludendo l'utilizzo *alimentare e di ripopolamento* di una volpe, resterebbe solo la possibilità detentiva a scopo *ornamentale* che, ad avviso della scrivente Direzione Generale, farebbe ricadere la detenzione nell'ambito delle mostre faunistiche o dei giardini zoologici di cui al D.lgs. 73/2005. Quello *amatoriale*, invece, non è sufficiente a giustificare la detenzione in cattività di specie selvatiche, quale la volpe, come fosse un pet in accordo con la normativa comunitaria.

Relativamente agli aspetti sanitari e ai rischi sanitari e zoonosici connessi alla detenzione di volpi, il loro allevamento rientra, comunque, tra le condizioni di cui all'art. 24 del Reg. di Polizia Veterinaria in materia di vigilanza veterinaria in quanto le volpi possono costituire pericolo per la diffusione di malattie

infettive e diffuse, come la rabbia, e pertanto devono essere autorizzate dal punto di vista sanitario e regolarmente controllate dalle autorità sanitarie competenti.

E' palese che la movimentazione di questi animali può avvenire solo da e per centri preventivamente autorizzati o, comunque, conformi alla norma.

La volpe, tra l'altro, rientra tra le specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e ne è vietata la detenzione ai sensi dell'art. 6 della L 150/92 e del DM 19/04/1996.

L'impiego improprio di tali animali e le eventuali cattive condizioni di mantenimento sono, invece, riconducibili ai reati del Codice Penale relativi al maltrattamento e/o uccisione di animali e alla detenzione in condizioni incompatibili con le esigenze etologiche della specie.


Lo stesso dicasi per la loro liberazione, anche involontaria, ai fini dell'art.544 bis, ter e quinquies, nonché dell'art. 727, del C.P. quest'ultimo in particolare per l'abbandono di animali che abbiano acquisito abitudini della cattività.

Si rappresenta, infine, che la fuga di animali pericolosi è ascrivibile anche ad una condotta di incauta custodia anche se la causa risale alla non idoneità delle strutture di contenimento dell'animale pericoloso.

Per quanto sopra evidenziato, si richiamano gli Enti in indirizzo a rivedere le autorizzazioni già rilasciate alla detenzione di volpi ai sensi della legge 157/1992 e ricondurle da un punto di vista autorizzativo al D.lgs 73/2005, escludendo la possibilità di detenere volpi con la semplice comunicazione da parte del titolare di una impresa agricola, ex comma 3 dell'articolo 17 della legge 157/92. Peraltro la gestione, l'impiego e la movimentazione di questi animali non può avvenire senza che le autorità sanitarie preposte valutino il rispetto delle norme sanitarie e il benessere degli animali e senza che le autorità di tutela della fauna selvatica controllino la provenienza dei singoli animali e le capacità contenitive delle strutture di ricovero.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs 39/1993

